



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE TELESINO@

Via Caio Ponzio Telesino, 26 - 82037 Teleso Terme (BN) - tel.0824 976246 - fax 0824 975029
Codice scuola: BNIS00200T - e-mail: bnis00200t@istruzione.it - sito web www.iistelese.it

Il Dirigente Scolastico - Domenica DI SORBO

INDICE

I. Criteri di valutazione

I.1 Valutazione degli allievi stranieri

I.2 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (L.170 08/10/2010)

I.3 Valutazione degli allievi diversamente abili

II. La valutazione del comportamento

III. Criteri di attribuzione del credito scolastico

IV. Criteri di attribuzione del credito formativo

V. Valutazioni quadrimestrali e scrutini finali

VI. Attività di potenziamento, consolidamento e recupero

Allegato A Certificazione delle competenze di base (obbligo di istruzione)

Allegato B Certificazione delle competenze alternanza scuola-lavoro

Allegato C Certificazione delle competenze dell'allievo disabile

I. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Per quanto riguarda la **valutazione** in generale si fa riferimento al **DPR 122/2009** che ne esplicita i criteri in termini di omogeneità, equità e trasparenza; sottolinea che la valutazione riguarda sia l'apprendimento che il comportamento e il rendimento scolastico; essa deve tener conto delle potenzialità degli alunni, deve favorire processi di autovalutazione, di miglioramento e di apprendimento permanente; l'informazione agli allievi e alle famiglie deve essere chiara e tempestiva.

La valutazione deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel POF, in cui devono pure trovare espressione le modalità e i criteri adottati all'interno dell'Istituzione scolastica. La valutazione di fine quadrimestre deve essere espressa in decimi.

Essa si articola in varie fasi:

1. Valutazione iniziale o dei livelli di partenza;
2. Valutazione intermedia (o formativa);
3. Valutazione finale (o sommativa).

1. *La valutazione iniziale* riveste carattere di particolare importanza soprattutto nelle classi prime e terze e all'inizio di un nuovo percorso disciplinare. Essa si basa su:

- Test di ingresso scritti, tendenti a rilevare le abilità di base, le conoscenze necessarie ad affrontare il lavoro degli anni successivi e, eventualmente, anche il tipo di approccio allo studio.
- Forme orali di verifica rapida e immediata.

Questo tipo di valutazione solitamente non comporta l'attribuzione di un voto e, anche se gli allievi vengono messi a conoscenza del risultato, la sua funzione principale è quella di fornire al docente le informazioni necessarie ad impostare un itinerario formativo adeguato ai suoi alunni o avviarli ad un sollecito riorientamento.

2. *La valutazione intermedia (o formativa)* consente di rilevare, tenendo presente il punto di partenza e gli obiettivi didattici e formativi prefissati, il livello di apprendimento raggiunto, in un dato momento del percorso didattico. Ha la funzione di fornire all'insegnante informazioni relative al percorso cognitivo dell'alunno. Nel caso in cui i risultati si rivelino al di sotto delle aspettative, il docente attiverà eventuali strategie di recupero sia a livello di classe che individuale.

Per la verifica dei risultati dell'apprendimento, a seconda delle circostanze e del tipo di obiettivi che si vogliono verificare, si potranno utilizzare:

- prove non strutturate orali, scritte (tipologie delle prove dell'Esame di Stato) e pratiche di laboratorio
- prove semistrutturate e strutturate (domande con risposta guidata, test vero/falso, a scelta multipla, a completamento)

3. *La valutazione finale (o sommativa)*, espressa sotto forma di voti (in decimi), accompagnati da motivati e brevi giudizi, rappresenta la sintesi dei precedenti momenti valutativi ed ha il compito di misurare nell'insieme il processo cognitivo e il comportamento dell'alunno.

Tale giudizio tiene conto dei seguenti criteri:

- Assiduità della presenza
- Grado di partecipazione al dialogo educativo
- Conoscenza dei contenuti culturali

- Possesso dei linguaggi specifici
- Applicazione delle conoscenze acquisite
- Capacità di apprendimento e di rielaborazione personale

La valutazione del comportamento incide sulla quantificazione del credito scolastico.

E' necessario certificare le competenze al momento del completamento dell'obbligo di istruzione (**Decreto MPI n.138/2007**) definendo conoscenze/abilità/competenze. (Vedi allegato A)

I percorsi di alternanza scuola-lavoro, per tutti gli indirizzi di studio, sono valutati ricorrendo anche agli elementi forniti dal tutor esterno; la scuola deve rilasciare la certificazione delle competenze che *“costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato”* (**D.Lvo77/2005 , art.6**) (Vedi allegato B)

Lo stesso decreto **all'articolo 6, comma 3** disciplina che la *“valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità”*. (Allegato C)

La certificazione di lingue straniere declinerà esattamente i livelli di competenza secondo il Common European Framework:

- A1 - *Livello elementare*
- A2 - *Livello pre-intermedio o "di sopravvivenza"*
- B1 - *Livello intermedio o "di soglia"*
- B2 - *Livello post-intermedio*
- C1 - *Livello avanzato o "di efficienza autonoma"*
- C2 - *Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse*

I.1 VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI:

DPR 122/09: *“Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa”*. Ne discende la necessità di ripensare l'offerta formativa e la valutazione sui bisogni dei singoli allievi o gruppi di allievi stranieri.

Il Consiglio di Classe, per poter valutare l'alunno straniero eventualmente non alfabetizzato o poco alfabetizzato in lingua italiana, potrà programmare interventi di educazione linguistica e percorsi disciplinari appropriati, sulla base di quanto di seguito indicato:

- Sarà fondamentale conoscere la storia scolastica precedente dell'alunno e ogni altra informazione fornita dalle funzioni strumentali all'insegnamento preposte all'accoglienza degli alunni stranieri.
- Ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, dovrà opportunamente selezionare i contenuti individuando i **nuclei tematici fondamentali** , al fine di permettere il raggiungimento almeno degli **obiettivi minimi** previsti dalla programmazione.
- Il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (ITALIANO/L2), che è oggetto di verifiche, concorrerà alla sua valutazione formativa.
- Ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano di Studio Personalizzato.

- Il Piano di Studio Personalizzato (PSP) sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero.

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "sommativa", i Consigli di Classe, prenderanno in considerazione tutti o solo in parte i seguenti indicatori:

- il percorso scolastico pregresso;
- gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- la motivazione;
- la partecipazione;
- l'impegno;
- la progressione e le potenzialità d'apprendimento.

Alla fine del primo quadrimestre, soprattutto se l'inserimento dell'alunno è prossimo alla stesura dei documenti di valutazione, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, una valutazione di questo tipo:

"La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

Oppure:

"La valutazione espressa fa riferimento al P.S.P. (Piano di Studio Personalizzato), programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana". (Anche nel caso in cui l'alunno partecipi parzialmente alle attività didattiche).

Per quanto riguarda la valutazione di fine anno scolastico, il Consiglio di Classe può ricorrere alla seconda formulazione, tenendo conto degli attuali orientamenti della linguistica e della pedagogia interculturale e facendo, inoltre, riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR in *Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*, **Circ. min. n.24 del 01/03/2006**, che sono orientate ad una valutazione più comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo, per rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione delle varie discipline, come dal P.S.P.

"...La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche.

E' necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall'alunno straniero.

Una volta superata questa fase (capacità di sviluppare la lingua per comunicare), va prestata particolare attenzione all'apprendimento della lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo per l'apprendimento delle varie discipline."

Nel caso in cui l'alunno, non italofono, venga iscritto nella seconda parte dell'anno scolastico, può essere utile l'intervento del mediatore linguistico-culturale anche per una valutazione equipollente di eventuali produzioni scritte in lingua materna.

I.2 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (L.170 08/10/2010)

L'articolo cinque della recentissima succitata legge sui DSA prevede tra le misure educative, didattiche e di supporto " l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate" Tra gli strumenti compensativi è raccomandato anche l'uso di tecnologie informatiche; si prevedono per gli allievi anche misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da

apprendere (lettura ad alta voce, scrittura sotto dettatura e alla lavagna, semplificazione delle consegne, etc.) Per l'insegnamento delle lingue straniere, oltre l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, è possibile prevedere, se utile, l'esonero dalla disciplina. Si raccomandano, infine in rapporto allo specifico DSA, adeguate e periodiche forme di verifica e valutazione anche in vista della preparazione agli Esami di Stato.

1.3 Valutazione degli allievi diversamente abili

Il tema della valutazione degli allievi diversamente abili nella scuola superiore ha un'impostazione diversa, nelle premesse e nelle soluzioni, dalla scuola dell'obbligo. Il motivo va ricercato nella rigidità e nel carattere fortemente tipizzato dei curricula della scuola secondaria, tendenti a fornire un livello di formazione, anche professionale, che dà luogo al rilascio di un titolo di studio avente valore legale. Questi caratteri, in mancanza di un'espressa norma di legge derogatoria, non consente ai docenti una valutazione discrezionale durante la fase del ciclo di studi che si conclude con il rilascio del titolo legale. Di tutto ciò deve tener conto l'integrazione scolastica degli allievi diversamente abili.

Gli studenti con minorazioni fisiche o sensoriali non vengono, di norma, valutati in modo differenziato. Per questi allievi sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. Essi sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, definite dalla commissione, con l'uso degli ausili loro necessari. **(O.M. 90/2001 – art. 15)**

Gli studenti che presentano un deficit di natura psichica potranno fare un percorso scolastico che, sulla base del P.E.I., consenta loro di:

A) raggiungere un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti; (*acquisizione del titolo di studio*)

B) raggiungere un livello di preparazione non riconducibile ai programmi ministeriali con una valutazione differenziata riferita al P. E. I. (*attestato delle competenze e delle abilità acquisite*)

➤ VALUTAZIONE SECONDO OBIETTIVI MINIMI

- Ricerca dei contenuti essenziali delle discipline
- Sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline con altri che abbiano la stessa valenza formativa
- Predisposizione di prove equipollenti¹ nel corso degli anni scolastici e in occasione degli esami conclusivi (Qualifica e/ o diploma)

¹ CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DI UNA PROVA EQUIPOLLENTE

Rispetto ai contenuti:

- ✓ ridurre gli apparati concettuali con eventuali sostituzioni
- valorizzare gli aspetti operativi dei saperi
- mirare all'essenzialità e alla fondatività delle conoscenze e competenze

Rispetto alle forme realizzative :

- ✓ fornire tracce, schemi, mappe,...
- utilizzare strumenti compensativi (computer con i programmi di videoscrittura,...)
- programmare le prove (colloqui,...)
- sostenere lo studente valorizzando i suoi punti di forza

- Le prove equipollenti dovranno accertare conoscenze, competenze, capacità acquisite dallo studente

➤ VALUTAZIONE DIFFERENZIATA SECONDO P.E.I.

I voti attribuiti dai docenti hanno valore legale per la prosecuzione degli studi al fine di perseguire gli obiettivi del P.E.I e non dei programmi ministeriali. A questo proposito si sottolinea quanto segue:

- è possibile ripetere la classe anche tre volte;
- va fatta accurata informazione alla famiglia per acquisire formale assenso;
- Va apposta in calce alla pagella l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (*tale annotazione non va inserita nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto - nota MIUR dell'8.7.2002*);
- la valutazione consentirà di certificare un credito formativo utile per esperienze di tirocinio, stage, inserimento lavorativo.

II. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Per quanto riguarda il **voto di comportamento**, il DPR 122/2009 ribadisce che è proposto dal docente con il maggior numero di ore ed è attribuito a maggioranza. Nel caso in cui un docente proponga una valutazione inferiore, questa costituirà la base della discussione.

Si definiscono i criteri per l'assegnazione:

1. atteggiamento rispettoso e responsabile nei confronti dei compagni, del personale operante nella scuola e verso ogni altra persona con cui viene in relazione durante l'attività scolastica
2. partecipazione alle lezioni con contributo al dialogo educativo, in forme adeguate alla personalità dell'allievo
3. svolgimento diligente delle consegne
4. dotazione e cura del materiale necessario per svolgere le attività previste
5. puntualità, frequenza assidua alle lezioni e a tutte le attività proposte, compreso recupero, potenziamento, progetti PON, senza evitare le verifiche
6. comportamento rispettoso degli ambienti in cui si svolgono le attività
7. disponibilità a collaborare con la classe e con i gruppi con cui condivide l'apprendimento e la formazione, contribuendo allo svolgimento delle attività che coinvolgono più classi o l'intero istituto
8. partecipazione ad attività sul territorio e ad attività promosse dalla scuola al suo interno ed esterno, fino a completa realizzazione.

Sono considerate valutazioni positive del comportamento i voti dal sei al dieci; il sei segnala il limite tra una valutazione positiva minima e una negativa.

VOTO 10

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;- comportamento maturo, responsabile, collaborativo e solidale in ogni tipo di attività didattica; |
|---|

- frequenza **assidua** (somma di assenze, ritardi e uscite anticipate non superiore al limite minimo posto dal regolamento d'istituto per accedere al punto di credito max),
- interesse e partecipazione **attivi** alle diverse attività didattiche, ruolo **propositivo** nella classe.

VOTO 9

- **scrupoloso** rispetto del regolamento scolastico;
- comportamento **responsabile, collaborativo e solidale** in ogni tipo di attività didattica;
- frequenza **assidua** (somma di assenze, ritardi e uscite anticipate non superiore al limite minimo posto dal regolamento d'istituto per accedere al punto di credito max),
- interesse e partecipazione **attivi** alle diverse attività didattiche, ruolo **propositivo** nella classe.

VOTO 8

- rispetto del regolamento scolastico;
- comportamento **responsabile e collaborativo** in ogni tipo di attività didattica;
- frequenza **assidua** (somma di assenze, ritardi e uscite anticipate non superiore al limite minimo posto dal regolamento d'istituto per accedere al punto di credito max),
- interesse e partecipazione **attivi** alle diverse attività didattiche, ruolo **propositivo** nella classe.

VOTO 7

- rispetto del regolamento scolastico;
- comportamento **accettabile** per responsabilità e collaborazione in ogni tipo di attività didattica;
- frequenza **normale** (somma di assenze, ritardi e uscite anticipate superiore al limite minimo posto dal regolamento d'istituto per accedere al punto di credito max),
- interesse e partecipazione alle diverse attività didattiche **discreti**,
- rispetto per le consegne scolastiche,
- **assenza** di gravi carenze nel profitto.

VOTO 6

- rispetto **superficiale** del regolamento scolastico;
- comportamento **incostante** per responsabilità e collaborazione in ogni tipo di attività didattica;
- frequenza **irregolare** (somma di assenze, ritardi e uscite anticipate superiore al limite minimo posto dal regolamento d'istituto per accedere al punto di credito max),
- interesse e partecipazione alle diverse attività didattiche **alterni**
- rispetto **discontinuo** per le consegne scolastiche
- **carenze anche gravi nel profitto.**

VOTO 5 o minore di 5

(valutazione negativa con conseguente non ammissione alla classe successiva, da annotare nel verbale del consiglio di classe e da comunicare alle famiglie)

- **grave e/o ripetuta** inosservanza del regolamento scolastico con relative sanzioni disciplinari,
- disturbo del regolare svolgimento di ogni tipo di attività didattica e atteggiamento **irresponsabile e non collaborativo** verso tutte le componenti scolastiche;
- frequenza limitata delle lezioni (meno di 150 giorni),
- attenzione e partecipazione ad ogni tipo di attività didattica **scarsa o mancante**,
- **grave e/o ripetuta** inosservanza di ogni tipo di consegna scolastica.;
- sospensione dall'attività didattica per almeno 15 gg.

III. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (SOLO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE CLASSI DEL TRIENNIO)

In base alla media dei voti la normativa vigente prevede l'attribuzione di un credito scolastico variabile all'interno di una banda di oscillazione sulla base della seguente Tabella: ex DM 16/12/2009 *

<i>Media dei voti</i>	<i>Credito scolastico</i>		
	I anno	II anno	III anno
M = 6	3- 4	3- 4	4-5
6 < M ≤ 7	4- 5	4- 5	5-6
7 < M ≤ 8	5- 6	5- 6	6-7
8 < M ≤ 9	6- 7	6- 7	7- 8
9 < M ≤ 10	7-8	7 – 8	8 - 9

***Sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007**

(NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. I voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).

Il punteggio più alto di ogni banda di oscillazione sarà attribuito in presenza di almeno due dei tre parametri seguenti, oltre la media disciplinare:

- Frequenza assidua (è attribuita se le assenze dell'intero anno scolastico non superano il numero di 20)
- Partecipazione, impegno e interesse
- Credito Formativo (attività certificate da enti esterni alla scuola)

N.B.: All'alunno che avrà superato **40 giorni di assenze**, anche in presenza dei parametri richiesti, sarà attribuito in ogni caso il punteggio più basso della fascia di oscillazione.

Ai sensi del DPR 122/2009 art. 14, comma 7: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."

A sostegno di alcuni dubbi interpretativi è intervenuta una nota del MIUR (Prot. N. 7736) secondo la quale, come già previsto dall'art.11 del citato DPR, per gli alunni ospedalizzati e o che alternino lunghi periodi di cure domiciliari, anche non continuativi, devono essere previsti programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza ed è evidente che tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.

IV. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, anche maturata all'estero, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'Esame di Stato. La coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata dal Consiglio di Classe.

Le esperienze che danno luogo all'attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite in ambiti della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelle relative ad attività culturali e/o artistiche, alla tutela dell'ambiente, al volontariato, alla cooperazione **(O.M. 35 del 04. 04. 2003)**.

Si considerano qualificanti le seguenti esperienze:

1. Corsi di lingua straniera:

- Frequenza a corsi di lingua straniera valutabili in base ad attestati con l'indicazione
- dei livelli raggiunti, rilasciati da enti certificatori riconosciuti e legittimati (si ritengono enti riconosciuti e legittimati: Goethe Institut, The British Council, Trinity College, American Studies Center, Institut Français de Naples, Istituto Cervantes);
- Frequenza a corsi di lingue straniere, anche gestiti dalla scuola, ma certificati da Enti certificatori esterni;
- Permanenza di almeno 14 giorni all'estero, con frequenza di Scuole di lingua e superamento di un esame finale;
- Partecipazione a progetti di interscambio con scuole europee.

2. Attività sportive a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni competenti:

- partecipazione a gare sportive di livello almeno regionale e/o conseguimento del patentino di arbitro presso gli organi federali;

3. Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere assistenziale o ambientalistico, attestata da associazioni laiche o religiose riconosciute (Protezione civile, C.R.I., Donatori di sangue, etc);

4. Meriti artistici. Sono valutabili meriti in campo artistico e musicale con attestati delle istituzioni riconosciute:

- frequenza a corsi di pittura, ceramica o altro, gestiti da Enti o Associazioni culturali, con partecipazione a manifestazioni nazionali;

- studi compiuti presso un Conservatorio Statale;
- frequenza almeno biennale di corsi di danza classica o moderna o di recitazione, gestiti da enti lirici o associazioni riconosciute dallo Stato;

5. Partecipazione ad attività lavorative anche non retribuite (alternanza scuola-lavoro) collegate alle finalità del corso di studio, come: campagne di scavi archeologici, stage in azienda, ecc.;

6. Partecipazione a corsi di informatica gestiti da Scuole, Enti o Associazioni riconosciute dalla Regione o dal Ministero, con esami finali o competenze similari acquisite e certificate nel corso della frequenza a corsi di Informatica gestiti dalla scuola, ma certificati da Enti certificatori esterni;

7. Collaborazione a periodici o testate di giornali regolarmente registrati, con responsabile giornalista o pubblicista;

8. Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali nazionali, regionali, provinciali, comunali, con esito positivo;

9. Partecipazione alle fasi provinciali, nazionali o internazionali delle Olimpiadi di Matematica, Fisica e di Scienze Naturali, *certamina*, su convocazione di enti o istituzioni esterni alla scuola;

10. Partecipazione a progetti in accordo con le Università o di formazione all'impresa;

11. Partecipazione attiva ai P.O.N. di Istituto.

Si ricorda, infine, che la partecipazione alle attività integrative (ad esempio progetti della scuola), non seguite da una fase di certificazione esterna, non dà luogo all'attribuzione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola e, pertanto, vanno considerate alla voce partecipazione, impegno e interesse.

Per la stessa ragione non sono da ritenersi esperienze che danno diritto di accedere al credito formativo tutte le iniziative di sostegno alla didattica (es. visite guidate, viaggi d'istruzione, spettacoli teatrali, manifestazioni varie in orario di lezioni).

V. VALUTAZIONI QUADRIMESTRALI E SCRUTINI FINALI

Criteria per lo svolgimento degli scrutini quadrimestrali e l'ammissione alla classe successiva/non ammissione/sospensione del giudizio.

Si dovrà tener conto di:

- impegno/interesse/partecipazione/frequenza;
- miglioramento rispetto ai livelli d'ingresso;
- raggiungimento degli obiettivi minimi (quadrimestrali e finali) *e possibilità di affrontare la classe successiva;*
- superamento delle lacune evidenziate (nel 1° quadrimestre: pregresse) *in corso d'anno;*
- *presenza di lacune in una o più discipline, recuperabili entro lo scrutinio finale*
- presenza di insufficienze gravi (insufficienze gravi sono quelle in cui il voto è minore di 5)/gravi e diffuse/diffuse, *con lacune non recuperabili entro lo scrutinio finale*
- *se le lacune non sono recuperate entro l'integrazione dello scrutinio finale: si valuta se le lacune persistenti possono o meno essere recuperate nel corso dell'anno scolastico successivo e, conseguentemente, anche l'ammissione/non ammissione alla classe*

successiva; si valutano i progressi dell'allievo rispetto ai livelli d'ingresso, tali da far prevedere un positivo recupero nell'anno scolastico successivo.

L'esito degli scrutini si comunicherà alle famiglie con le seguenti modalità:

- pagella quadrimestrale² e scheda interperiodale;
- *non ammissione alla classe successiva: fonogramma e successiva lettera prioritaria; raccomandata se non parte il fonogramma;*
- *sospensione del giudizio: lettera prioritaria (contenente la valutazione in **tutte** le discipline)*
- *la pubblicazione dei risultati (escluso classi quinte): dopo la comunicazione alle famiglie tramite fonogramma ai non promossi o dopo tre giorni dalla spedizione della lettera raccomandata ai non ammessi, a partire dall'ultimo scrutinio.*

NB La parte scritta in corsivo riguarda solo gli scrutini del secondo quadrimestre.

VI. Attività di potenziamento - consolidamento, approfondimento e recupero (cfr PARE di Istituto).

Le modalità – Le attività di recupero, che saranno assegnate ai singoli studenti per colmare le lacune riscontrate allo scrutinio finale, si attueranno tramite:

- a) Pausa didattica
- b) Sportello didattico *
- c) Studio autonomo e assistito
- d) Corsi di recupero, qualora si riscontrino carenze strutturali e insufficienze gravi. Riguarderanno fino ad un massimo di tre discipline per classe, a seconda degli indirizzi di studio.

** I docenti si rendono disponibili, su base volontaria, per un tot di ore in prosieguo all'orario curriculare per chiarimenti e interventi personalizzati agli alunni che ne facciano richiesta in entrata al mattino.*

I corsi di recupero indicati dal Consiglio di classe saranno obbligatori, salvo liberatoria della famiglia.

Potenziamento – consolidamento: su richiesta del c.d.c. si prevede la possibilità di un percorso di potenziamento – consolidamento di una disciplina o, nel caso di una classe prima, un rafforzamento del metodo di studio ad essa relativo (Imparare ad imparare).

Classi quinte (approfondimento nel mese di aprile - maggio): materie delle prove d'esame, scritte e orali a discrezione dei Cdc.

Le modalità organizzative corsi di recupero:

Il numero di ore per corso, sempre in base alle disponibilità economiche, ammonteranno a 20 ore max – 10 ore min. in relazione alle esigenze individuate dai membri del cdc.

I modelli didattico-metodologici: lezioni laboratoriali, lavoro per gruppi, tutoring, utilizzo di metodologie personalizzate, alternative a quelle adottate in orario curriculare.

Il numero allievi: di norma min. 5 studenti – max 8; compatibilmente con le risorse finanziarie i corsi saranno organizzati per classe di appartenenza e se possibile dal docente di classe, in caso contrario recependone eventuali indicazioni.

² Data la scansione quadrimestrale dell'anno scolastico e nell'ottica di una comunicazione alle famiglie chiara e tempestiva, il Collegio dei Docenti prevede la comunicazione di una valutazione interperiodale dei livelli intermedi di formazione raggiunti dagli allievi.

Per gruppi di alunni inferiori a cinque può essere consigliabile lo sportello didattico.

I periodi di massima: febbraio-marzo; **orario:** in prosieguo alle lezioni o pomeridiano; giugno-luglio (orario: mattutino e pomeridiano): con moduli della durata fino a ore 2.

Le verifiche e tipologia: somministrate in orario mattutino da parte del docente titolare della disciplina che ne stabilisce le caratteristiche, entro la fine del mese di marzo e inizio settembre.

Criteri di valutazione: progresso negli apprendimenti, conoscenza dei contenuti minimi essenziali della disciplina.

Le figure strumentali "Valutazione e Autovalutazione"
Prof.sse Margherita Di Meo e Barbara Bruno